## **UFFICIO STUDI CODAU**

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs.19 agosto 2016, n. 175).

Il <u>Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175</u> (nel seguito "Testo Unico" o "T.U.") è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della <u>Legge 7 agosto 2015, n. 124</u> recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti nell'art. 18 della legge medesima [3]

Il Testo unico (T.U.) è composto di 28 articoli, senza suddivisioni in titoli o capi. Esso contiene una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società in house (art. 16), le Società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18), le società partecipate dagli enti locali (art. 21). La disamina del Testo Unico tratterà le tematiche di maggior interesse, alla luce delle (poche) fonti al momento disponibili. Le partecipazioni societarie erano disciplinate da diverse disposizioni alcune ordinamentali altre di contenimento della spesa pubblica che, con l'art. 28 del TU, sono state conseguentemente abrogate o modificate. Non è stato abrogato l'art. 2449 del codice civile che reca alcune norme sulle Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Alla legge segue un allegato (all. A) recante l'elencazione delle Società a cui non si applica l'art. 4.

- **Art. 1.** La disposizione individua l'oggetto della disciplina normativa e cioè: la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche , nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Per il resto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. Restano ferme:
- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a
  partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale
  o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
- Art. 2. La disposizione è dedicata alle definizioni ed è dunque finalizzata a individuare il glossario delle principali formule utilizzate nel testo. In questo articolo è presente l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in quanto, per la dicitura "amministrazioni pubbliche" fa riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dunque anche le Università, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali. La relazione governativa, evidenzia proprio come l'elemento di novità sia rappresentato dall'inserimento, nel novero delle amministrazioni pubbliche (accanto al richiamo consueto dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, tra cui figurano anche le Università), degli enti pubblici economici, delle autorità portuali, dei consorzi e associazioni di amministrazioni pubbliche per qualsiasi fine istituiti.

Di conseguenza i consorzi di enti pubblici privi di carattere societario, creati per assolvere a compiti propri di tutti i soggetti partecipanti, e ponendosi - come del resto tutti i consorzi c.d. amministrativi - come strutture strumentale all'espletamento dei medesimi compiti, sono destinatari del nuovo testo legislativo al pari dì tutte le altre amministrazioni elencate all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 175/2016.

Ovviamente i consorzi che non sono costituiti in società non possono essere destinatari delle norme sulla revisione periodica né della revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art.24), e proprio perché non sono una

società, non sono nemmeno sottoposti all'obbligo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni normative. In tale caso ai sensi del comma 4 lett. b) dell'art.1 restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni. Nel sistema universitario un caso di consorzio non costituito in società e quindi senza scopo di lucro è quello del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). Altro caso di consorzio senza scopo di lucro è quello del Cineca il cui adeguamento statutario avvenuto recentemente si è reso necessario per il rispetto della normativa sull'in house providing ai sensi dell'art.9 comma 11 bis della legge 125/2015.

È altresì specificato (oltre a quanto indicato nell'art. 1) l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina, in quanto vengono date le definizioni di:

- "società a controllo pubblico", che sono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
- "società a partecipazione pubblica", che sono le società a controllo pubblico (di cui al punto precedente), nonché le altre società partecipate – senza controllo – direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- "società *in house*" che sono le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (le cui definizioni sono spiegate in seguito);
- "società quotate" che sono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, nonché le altre società indicate dalla norma, le quali non sono uno strumento utilizzato dalle Università.

Per il concetto di "controllo" la norma fa rinvio al codice civile e lo amplia riconoscendolo anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. La definizione di "controllo analogo" è effettuata senza rinvio ad altre fonti e sussiste quando l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, cioè con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

Importante definizione è quella di "servizi di interesse generale" perché circoscrive l'oggetto sociale degli enti nel quale deve essere presente un interesse pubblico tra quelli indicati. Tali sono le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

**Art. 3.** La disposizione autorizza le PP.AA. a partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (le quali hanno scopo di lucro e svolgono attività imprenditoriale), anche in forma cooperativa (con scopo mutualistico). E' esclusa la partecipazione a società di persone (SS, SNC, SAS), a società in accomandita per azioni e ad altre forme societarie previste dalla normativa di settore (società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463bis del codice civile). Le tipologie

settore (società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463bis del codice civile). Le tipologie ammesse hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, dunque per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La norma detta subito dei limiti inerenti le funzioni di controllo interno stabilendo che nelle SRL a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto deve prevedere necessariamente la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle SPA a controllo pubblico la revisione legale dei conti deve essere disgiunta e non può essere affidata al collegio sindacale.

**Art. 4.** La disposizione individua le finalità per le quali è possibile la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento della partecipazione societaria, anche minoritaria, da parte delle PP.AA.. E' ammessa esclusivamente la costituzione/partecipazione diretta/indiretta di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali . Il secondo comma specifica meglio quanto indicato al comma 1 dando una elencazione tassativa delle attività sociali compatibili, prevalentemente collegate alle attività affidabili mediante il decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), con la partecipazione pubblica. Esse sono:

- a) <u>produzione di un servizio di interesse generale</u>, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) p<u>rogettazione e realizzazione di un'opera pubblica</u> sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici;
- c) r<u>ealizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale</u> attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del codice dei contratti pubblici, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, relativo appunto alle Società a partecipazione mista pubblico-privata;
- d) <u>autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti,</u> nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) <u>servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie</u>, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici;
- f) la <u>valorizzazione del patrimonio</u> delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Per le società *in house*, l'oggetto sociale esclusivo deve essere una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) e, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti (pubblici) costituenti o partecipanti o affidanti.

I commi da 5 a 8 ammettono ipotesi particolari tra le quali la sola di interesse diretto per le Università è contenuta nell'ottavo comma che fa salva la possibilità di costituire, per le Università e per gli EPR, le società con caratteristiche

di <u>spin off o di start up universitari</u> previste dall'articolo *6, comma 9*, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, ai sensi degli articoli <u>2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297</u>.

Il nono comma apre a ipotesi derogatorie rispetto all'ambito applicativo dell'intero articolo ammettendo l'esclusione, con specifica autorizzazione governativa (DPCM), di alcune società partecipare.

Art. 5. La disposizione regola la decisione dell'ente pubblico di procedere alla costituzione della società partecipata o la acquisizione della partecipazione societaria imponendo oneri motivazionali stringenti. Infatti, fatti salvi i casi in cui la costituzione/partecipazione, anche mediante aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di società mista pubblico-privata, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di PP.AA. in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4. La delibera deve evidenziare altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Considerando la necessità di tutelare il principio comunitario di libera concorrenza, l'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario connesso all'operazione con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato, prima della costituzione/acquisizione, alla Corte dei conti, a "fini conoscitivi" (ciò sembra lasciar fuori forme di controllo preventivo/successivo da parte dei magistrati contabili) , e all'Autorità garante della concorrenza e

del mercato, che può esercitare i poteri tutori di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 . Per gli atti delle Università è competente la Sezione regionale di controllo.

- **Art. 6.** La disposizione detta i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico che, dunque, integrano o si sostituiscono alle norme civilistiche generali in materia di *governance*. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea dei soci. Le società a controllo pubblico hanno la facoltà di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione UE.
- **Art. 7.** La disposizione detta regole uniformi sulla costituzione di (nuove) società a partecipazione pubblica e si lega all'art. 5. L'atto con cui la PA decide di costituire la società è definito "deliberazione", dunque è riferito a un organo collegiale. Per le PP.AA. diversi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, la competenza all'adozione è attribuita genericamente (per ragioni connesse alla eterogeneità delle casistiche possibili) al "organo amministrativo dell'ente". Dovendosi escludere la competenza dirigenziale in materia, l'organo competente sarà quello di indirizzo/controllo (art. 4 Dlgs. n. 165/2001) che, per le Università, è identificabile con il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 240/2010. Analoga impostazione si seguirà per l'esercizio dei diritti di soci, per la stipula dei patti parasociali (art. 9) e per l'alienazione della partecipazione (art. 10).

La deliberazione è redatta con gli oneri motivazionali specifici di cui all'articolo 5 e contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della società come previsti dal codice civile. Essa è pubblicata sul sito web istituzionale della PA partecipante.

Nel caso in cui nella compagine societaria vi siano soggetti privati, anche di minoranza, essi devono essere stati preventivamente selezionati con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici.

L'assenza o la successiva dichiarazione giudiziale di nullità o l'annullamento, giudiziale o d'ufficio, della deliberazione amministrativa di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, determina la liquidazione delle partecipazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

Soggiacciono alle suddette prescrizioni anche:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.
- **Art. 8.** La disposizione disciplina l'Acquisto di partecipazioni in società già costituite rinviando essenzialmente alla disciplina dell'articolo precedente. Tanto avviene nei casi di operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni societarie. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace, non nullo né annullabile, il contratto di acquisto

della partecipazione medesima.

- **Art. 9.** La disposizione si occupa della fase dinamica della partecipazione societaria ossia della gestione della quota e l'esercizio dei diritti/poteri spettanti al socio. La norma ricalca la struttura dell'art. 7, sicché per le Università i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente, dunque dal Consiglio di amministrazione.
- Sempre al Consiglio di amministrazione spetterà la competenza in materia di patti parasociali. La disposizione tratta dell'efficacia degli atti (delle PP.AA.) di nomina di organi societari, secondo lo schema tradizionale degli atti recettizi, e degli effetti della assenza o invalidità dei medesimi.
- Art. 10. La diposizione tratta della dismissione delle partecipazioni sociali. La decisione amministrativa in merito all'alienazione spetta all'organo amministrativo, come visto all'art. 7.2. L'alienazione delle partecipazioni, che costituisce un contratto attivo per la PA cedente, deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
- **Art. 11.** La disposizione è dedicata a stabilire regole particolari in materia di governance e dunque di costituzione degli organi interni amministrativi e di controllo delle società. Il primo comma detta dei requisiti minimi di onorabilità, professionalità e autonomia di cui devono essere in possesso gli amministratori e i revisori/sindaci e fa rinvio a un DPCM, ancora non adottato.

Per quanto attiene all'organo di amministrazione, la previsione di massima è di un amministratore unico, ma è derogabile . La possibilità di avere un organo collegiale (composto da tre o cinque membri) sarà legata ad alcuni requisiti strutturali da definirsi con un altro DPCM, ancora non adottato. Altrettanto vale per l'adozione di sistemi alternativi di gestione previsti dal codice civile ("sistema dualistico", basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza o "sistema monistico", basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno), con il vincolo di non superare il numero massimo di cinque amministratori. La costituzione dell'organo collegiale di amministrazione deve rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo dei componenti. A tal fine la norma fa rinvio alla disciplina prevista per le società quotate dal Dlgs. n. 58/1998 e smi. Nel caso di SRL, l'amministrazione deve essere affidata a un unico socio.

Il sesto comma stabilisce le regole di quantificazione dei compensi agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti . A tal fine le società partecipate sono classificate, in base a criteri dimensionali definiti con DPCM ancora non adottato, in cinque fasce. Fino all'emanazione del DPCM restano in vigore le disposizioni legislative vigenti e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

L'ottavo comma detta una norma di incompatibilità per cui gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. La norma si aggiunge a quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che restano applicabili.

Al fine di mantenere un regime di contenimento delle spese, il T.U. stabilisce che gli statuti delle società a controllo pubblico debbano prevedere:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il

divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- e) divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Per i componenti degli organi di amministrazione della società che siano dipendenti della medesima società è previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi spettanti quali amministratori.

Nelle società a partecipazione pubblica senza controllo pubblico, la PA che sia titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure di limitazione delle retribuzioni (comma 6) e di indennità/trattamenti di fine mandato (comma 10).

- **Art. 12.** La disposizione detta norme in materia di Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, su cui era fiorito un variegato dibattito giurisprudenziale. Le nuove norme sono molto semplici e assoggettano:
  - a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali;
  - b) gli amministratori e i dipendenti delle società in house alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato;
  - c) alla giurisdizione della Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, le controversie in materia di danno erariale.

A tal fine è stata positivizzata la definizione di danno erariale che è: il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

- **Art. 13.** La disposizione detta un potere maggiore alle PP.AA. partecipanti le quali possono sempre fare denunzia al Tribunale civile, indipendentemente dall'entità della quota posseduta [19], aumentando dunque le garanzie di intervento da parte delle PP.AA..
- Art. 14. La disposizione ribadisce che, come tutte le società, anche le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi . In ogni caso in cui, anche mediante gli strumenti di controllo interno o di prevenzione del rischio, non siano adottati provvedimenti adeguati è possibile adire il Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 del codice civile. Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, salvo che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

In generale, le PP.AA. incluse nell'<u>elenco redatto dall'ISTAT</u>, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per le SPA) e 2482-ter (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le SRL) del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti soltanto i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni,

contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Nei casi di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della PA interessata, con DPCM (al momento ancora non adottato) soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che hanno registrato perdite.

Nei casi di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono, nei cinque anni successivi alla dichiarazione, costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

- Art. 15. La disposizione organizza un sistema di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica attribuendo a una costituenda apposita struttura del MEF il presidio della funzione. Si procederà anche alla promozione delle migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, all'adozione delle direttive sulla separazione contabile e la verifica del loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. Sarà costituita una banca dati delle società partecipate partendo dalle informazioni già disponibili sul portale del Tesoro (applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro). Al MEF continuano a spettare le funzioni ispettive previste dalla normativa vigente
- Art. 16. La disposizione interviene sulla tematica delicata delle Società in house, relativamente alle quali questo Ufficio ha avuto modo di illustrare le criticità. Quest'anno è intervenuto il nuovo codice del contratti che, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, ha regolato tale forma di approvvigionamento (V. art. 5.). Le PP.AA. possono affidare direttamente contratti pubblici a società in house quando si tratti delle PP.AA. che esercitano sulle società il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Resta comunque ferma e applicabile la disciplina dettata dall'art. 192 del citato codice. Per aversi una società in house:
- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis, sulla composizione del CdA e dell'articolo 2409-novies del codice civile sulla composizione del Consiglio di gestione;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile ;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'*articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile*.
- d) gli statuti delle società in house devono prevedere che <u>oltre l'80% del loro fatturato</u> (così come previsto dall'art. 5 del Codice dei contratti) sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite del 80% del fatturato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. L'irregolarità è sanabile se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, la società rinuncia a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti .

A loro volta le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del Codice dei contratti.

Art. 17. La disposizione detta una regolamentazione delle Società a partecipazione mista pubblico-privata che, come quelle in house, hanno punti di contatto con la disciplina degli approvvigionamenti pubblici, in particolare con la disciplina delle società pubbliche di progetto di cui all'art. 193 del Codice dei contratti pubblici. Per tali società, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del citato Codice dei contratti pubblici e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Il secondo comma detta con maggiore precisione le regole da rispettare per l'individuazione del socio privato il quale deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

Trattandosi di società di scopo con oggetto sociale unico, la partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Anche per le società a partecipazione mista pubblico/privata si prevedono flessibilità statutarie simili a quelle riconosciute alle società in house nonchè l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato.

Le società a partecipazione mista pubblico/privata che siano Organismi di diritto pubblico devono applicare la disciplina del Codice dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e forniture. Le società a partecipazione mista pubblico/privata che non siano Organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o la gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non applicano le disposizioni del Codice dei contratti, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal *decreto legislativo n. 50 del 2016* in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
- **Art. 18.** La disposizione detta una disciplina specifica per la quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e, per tale regione, non rientrano nell'interesse degli Atenei.
- Art. 19. La disposizione detta alcuni principi inerenti i rapporti di lavoro del personale dipendente. In linea generale, si fa un rinvio alla disciplina privatistica del codice civile, anche per gli ammortizzatori sociali. In materia di reclutamento di personale, invece, il rinvio è al Dlgs. n. 165/2001 e in particolare all'art. 35 terzo comma per la pubblicità delle procedure, si fa rinvio al Dlgs. n. 33/2013 e smi. L'assenza degli atti di cui all'art. 35 terzo comma o in assenza delle procedure pubbliche di reclutamento è prevista la nullità dei contratti di lavoro. Le controversie in materia sono dell'Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di Giudice del lavoro.

L'ottavo comma detta una disciplina di garanzia nei casi di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati. In

tale ipotesi, le PP.AA. titolari di partecipazioni di controllo (quindi non di mera partecipazione) in società procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

- Art. 20. La disposizione tratta del sistema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ciascuna PA deve effettuare con cadenza annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un <u>piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.</u> Anche nei casi in cui le PP.AA. non detengano alcuna partecipazione societaria, esse devono effettuare la comunicazione alla Corte dei conti (per le Università la sezione regionale di controllo) e alla struttura del MEF indicata nell'art. 15. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- I piani sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi e resi disponibili alla struttura MEF di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 (per le Università la sezione regionale di controllo). L'inosservanza dell'adempimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000 a 500.000 euro), salvo il danno erariale ove esistente, applicata dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale. La disposizione non chiarisce se tale sanzione sia irrogata a seguito di un giudizio di responsabilità erariale o a seguito di procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 689/1981.

## Resta fermo quanto previsto:

- per lo Stato e gli enti pubblici non territoriali, dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che continua a prevede un ulteriore potere di riordino da parte del MEF, e
- per vari le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le <u>università</u> e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, all'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge di stabilità per il 2015, relativamente ai quali è stata già fornita specifica analisi dal CODAU.

La disposizione si chiude con una <u>sanzione civilistica</u>, quella della cancellazione dal registro delle imprese, da irrogarsi nei casi in cui la società a controllo pubblico, per tre anni consecutivi, non abbia depositato il bilancio d'esercizio o sia inattiva (non abbia compiuto atti di gestione). La cancellazione è preceduta da un avviso di avvio del procedimento a seguito del quale gli amministratori o i liquidatori, possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle PP.AA. socie, adottata nelle

forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare (presumibilmente formale, non essendo prevista alcuna delibazione sostanziale) presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

Alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26 comma 11).

- **Art. 21.** La disposizione detta norme finanziarie particolari per le società partecipate dalle amministrazioni locali con delle regole di maggior cautela nei casi di risultato d'esercizio negativo, mediante accantonamenti proporzionali alla quota posseduta.
- **Art. 22.** La disposizione detta una sintetica norma di principio imponendo che le società a controllo pubblico assicurino il massimo livello possibile di trasparenza relativamente alle risorse (umane, finanziarie e strumentali) utilizzate e ai risultati ottenuti, applicando il Dlgs. n. 33/2013 e smi.
- **Art. 23.** La disposizione detta la classica clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 24. La disposizione, senza modificare il quadro degli adempimenti già previsti da precedenti disposizioni di

legge, impone una revisione straordinaria (una tantum) per le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle PP.AA. alla data di entrata in vigore del T.U (23 settembre 2016). A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (22 marzo 2017), ciascuna PA effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 (in coerenza con quanto previsto dall'art. 15). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura MEF di cui all'articolo 15. Per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della Legge di

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo una tantum ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, secondo le regole civilistiche.

La disposizione chiude con una norma mitigatrice degli effetti (attesi) della razionalizzazione straordinaria cosicché, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

**Art. 25.** La disposizione reca norme transitorie in materia di personale dipendente delle società partecipate. In primo luogo si obbligano le società in controllo pubblico, salvo quelle a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo, a effettuare una <u>ricognizione del personale in servizio</u>, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.. La ricognizione è finalizzata a individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alla revisione straordinaria di cui all'articolo 24.

La norma prosegue disciplinando il percorso previsto per il personale dipendente in eccedenza. L'elenco di tale personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ancora non adottato). Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto suddetto, verosimilmente solo nel settore privato. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce

stabilità per il 2015, fermi restando i termini ivi previsti.

tale elenco.

Gli elenchi di personale eccedente devono essere utilizzati, fino al 30 giugno 2018, per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società a controllo pubblico, salvo profili infungibili.

**Art. 26.** La disposizione detta altre norme transitorie eterogenee. In primo luogo si prevede che le società a controllo pubblico già esistenti adeguino, entro il 31 dicembre 2016, i propri statuti alle disposizioni del T.U.. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, relativamente alle società miste pubbliche/private il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

L'articolo 4 sui requisiti funzionali delle società non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Il terzo comma detta una disposizione conservativa per le partecipazioni già detenute dalle PP.AA. in società quotate.

Il quarto comma detta una disposizione moratoria per le società che abbiano deliberato la propria quotazione nei mercati regolamentati. Il quinto comma detta una disposizione moratoria alle società partecipate che abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale, costituite in ambito sanitario dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- **Art. 27.** La disposizione interviene dettando due modifiche di coordinamento normativo sottraendo le società partecipate dalla disciplina dell'art. 18 del <u>DL n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</u> e dell'<u>art. 1 commi 550 e 554 della L. n. 147/2013</u>, i quali restano applicabili solo alle aziende speciali e alle istituzioni e non alle società.
- **Art. 28.** L'ultimo articolo del T.U. è dedicato alla abrogazione espressa di numerose disposizioni di legge in materia di società partecipate dagli enti pubblici.

<sup>[1]</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. Per i lavori parlamentari V. <u>Dossier Senato luglio 2016</u>.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.

Per una analisi complessiva del T.U. V. G. Astegiano, le linee guida della riforma, in Azienditalia, 2016, 10, 841.

<sup>1.</sup>Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

<sup>2.</sup> Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

<sup>3.</sup> I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

<sup>4.</sup> Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

Per una disamina dell'assetto previgente V. G. Urbano, <u>Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione</u>, su Amministrazione in cammino; V. anche F. Goisis, <u>La natura delle società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa pubblica</u>, su www.rivistacorteconti.it.

<sup>[6]</sup> Comma 1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

<sup>[7]</sup>La disposizione ribadisce quanto già presente negli artt. 27 e segg. della L. n. 244/2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), abrogati dall'art. 28 del T.U..

V. anche D.M. 10 agosto 2011, n. 168 recante Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

<sup>[9]</sup> Sulla tematica, in dottrina V. R. Patumi, il ruolo dei controlli della corte dei conti, in Azienditalia, 2016, 10, 971.

- Recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240). L'art. 21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza) stabilisce che: 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
- 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
- 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- Art. 2341bis del codice civile, Patti parasociali: I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,
- non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

In dottrina V. F. Moretti, Costituzione, acquisto, dismissione e mantenimento delle partecipazioni, in Azienditalia, 2016, 10, 849.

In dottrina V. D. Centrone, Regole e disciplina applicabile agli amministratori ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, in Azienditalia, 2016, 10, 896.

V. art. 147ter comma 1-ter: Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

Che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

V. art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

V. CORTE DEI CONTI, SEZ. I GIUR. CENTR. D'APPELLO – sentenza 20 febbraio 2015 n. 178, CORTE DEI CONTI, SEZ. Giur. Liguria – sentenza 25 maggio 2015 n. 34, CORTE DEI CONTI, SEZ. Giur. Lazio - Sentenza del 14 ottobre 2013 n. 683, Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 26283 del 2013 e ordinanza n. 7293 del 2016. In dottrina V. S. Ganci, Società per azioni a prevalente partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei conti, su Respamm.it.

V. art. 2409 codice civile comma 1: Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [c.c. 2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Sull'argomento V. F. Nicotra, <u>Società a capitale pubblico e assoggettabilità a fallimento. Aspetti problematici.</u> Su diritto.it.

V. decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

V. art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

V. art. 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.

- In dottrina V. P. Cosmai, La disciplina peculiare applicabile alle società titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, su Azienditalia, 2016, 10, 942.
- Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house. 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma
- 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

V. comunicato ANAC del 3 agosto 2016.

- 3. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
- In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
- 1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
- 2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
- 3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
- 4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.
- 5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
- 6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, qli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
- a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;
- b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- 7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in viaore.
- 8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
- 9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
- Ai sensi dell'art. 3 del Codice dei contratti per «organismi di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) dotato di personalità giuridica;
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
- a) adequata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- Sull'argomento V. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, delibera n. 48/2015.
- 1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non

territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.

V. analisi sintetica L. n. 190/2014 (pag. 13) nonché commento alla deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 25/2016.

- Per l'attuazione dei provvedimenti di ricognizione straordinaria, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014 secondo cui:
- 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
- 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
- 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
- 2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
- 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
- 4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministeri.
- 5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Per una disamina della normativa V. M. Pani e C. Sanna, Società partecipate ed obblighi di pubblicità e trasparenza dopo il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, su Lexitalia.it.

[36]

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276